



Liquids. Contr. 17/2023

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV Civile

Il Tribunale di Palermo, Sezione quarta civile, composto dai Magistrati:

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| Dott.ssa Gabriella Giammona | Giudice |
| Dott.ssa Maria Cultrera | Giudice rel. ed est. |

riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 150-1/2023 P.U. (liquidazione controllata), promosso

DA

Russo Vincenzo (RSSVCN60C07G273J), nato a Palermo il 7 marzo 1960 ed ivi residente nella via Abruzzi n. 6, elettivamente domiciliato in Palermo, nella via G. Bonanno, n. 122 presso lo studio dell'avvocato Carmelo Salamone (SLMCML81C26F830M), che lo rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto (numero di fax 091 7777838; indirizzo di posta elettronica certificata carmelosalamone@pecavvpa.it).

OGGETTO: liquidazione controllata del sovraindebitato

Letto il ricorso iscritto a ruolo in data 6 luglio 2023, con cui il debitore, Vincenzo Russo (persona fisica non esercitante attività di impresa), ha chiesto l'apertura della liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII; considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento



giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede, quindi, la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta, quindi, l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che, nel caso di specie, non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ex art. 27 CCII; considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore, persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie), consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati; letta la relazione del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Giovanna Di Mattei, depositata in data 4-7/07/2023, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché



l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice (art. 269, comma 1, CCII);
ritenuto che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII);
rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII;
ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, con la precisazione che la procedura ha ad oggetto tutti i beni della ricorrente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 268, comma 4 CCII;
considerato che va demandata al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza dei debitori, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;
evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
considerato che l'avv. Giovanna Di Mattei non risulta iscritta nell'albo dei gestori della crisi di impresa e, pertanto, ai sensi dell'art. 356 CCII non può essere destinata a svolgere la funzione di liquidatore;
ritenuto che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), CCII, nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII;

DICHIARA



l'apertura della liquidazione controllata dei beni di Russo Vincenzo (RSSVCN60C07G273J), nato a Palermo il 7 marzo 1960 ed ivi residente nella via Abruzzi n. 6,

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Maria Cultrera;

NOMINA

liquidatore l'avv Caterina Scaduti, invitandola:

- 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
- 2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Palermo e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- 3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- 4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- 5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
- 6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata (il programma deve essere suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo; nel programma sono inoltre indicati le azioni giudiziali da proporre ex art. 274 e il subentro nelle liti pendenti, con i costi) e a depositare il programma di liquidazione in cancelleria e a sottoporlo all'approvazione del giudice delegato, con l'espressa precisazione che, ai sensi dell'art. 275 CCII, si applicano alla liquidazione controllata le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili (cfr. art. 261 CCII);



7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;

8) a depositare ogni sei mesi rapporto riepilogativo contenente l'illustrazione delle attività svolte e dell'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso) accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se la ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

9) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 CCII;

10) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);

ORDINA

al debitore il deposito, entro sette giorni, dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza, a pena di inammissibilità, per trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



ORDINA

la consegna o il rilascio, in favore del liquidatore, dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, fatta eccezione per l'autovettura, che potrà continuare a utilizzare sino alla vendita;

DEMANDA

al giudice delegato, sentito il liquidatore e previa istanza del debitore, l'indicazione del limite di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), CCII;

NON AUTORIZZA

il dott. Russo a mantenere attiva la carta allo stesso intestata su cui viene accreditato lo stipendio;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore relativamente ai beni mobili e/o immobili compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

DISPONE

che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;

MANDA

alla Cancelleria per la notificazione della presente sentenza al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione IV Civile del 14/07/2023.

Il giudice rel. est.

dott. ssa Maria Cultrera

Il Presidente

dott. Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal **Giudice dott.ssa Maria Cultrera** e dal **Presidente dott. Giovanni D'Antoni** in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,



n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto
del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.



RG 17 2023 (liquidazione controllata)



IL TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV CIVILE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Dott. Giovanni D'Antoni | Presidente |
| Dott.ssa Gabriella Giammona | Giudice |
| Dott.ssa Maria Cultrera | Giudice rel. ed est. |

ha pronunciato il presente

DECRETO

Letta la nota depositata in data 18/07/2023 dall'Avv. Caterina Scaduti, con cui ha dichiarato di non accettare l'incarico;

ritenuta la necessità di disporre la nomina di altro liquidatore in sostituzione del liquidatore nominato con la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di Russo Vincenzo;

P.Q.M.

nomina, in sostituzione dell'Avv. Caterina Scaduti, quale liquidatore della liquidazione controllata l'Avv. Pasquale Russo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Palermo, 18/07/2023

Il Giudice Delegato

Maria Cultrera

Il Presidente

Giovanni D'Antoni

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.

AVV. PASQUALE RUSSO
Patrocinante in Cassazione
Via Generale Antonio Baldissera 18 - 90143 Palermo
Tel. – Fax 091.6268419 - E-mail avvocatopasqualerusso@gmail.com
PEC procedura: lcpalermo172023@pec.it

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA

Il sottoscritto avv. Pasquale Russo nella qualità di liquidatore nella procedura di liquidazione controllata del sig. Russo Vincenzo nato a Palermo il 07/03/1960, codice fiscale RSSVCN60C07G273J, dichiarata dal Tribunale di Palermo con sentenza n.86/2023 del 17/07/2023, Liquidazione Controllata n. 17/2023, PEC lcpalermo172023@pec.it attesta ex art. 16 bis, comma 9 bis, D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, che l'allegata copia della sentenza del Tribunale di Palermo Sezione Procedura Concorsuali n.86/2023 del 17/07/2023 (Liquidazione Controllata n.17/2023) nonché la copia del decreto del medesimo Tribunale di nomina a liquidatore in sostituzione del 17/07/2023, sono estratte dal fascicolo informatico della Procedura concorsuale e sono conformi agli originali presenti nello stesso.

Il liquidatore

Avv. Pasquale Russo